

COMUNE DI LANDIONA
Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

APPROVATO CON C.C. N. 12 DEL 18/05/1995.

MODIFICATO CON C.C. N. 25 DEL 22/12/1997.

SOMMARIO

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 - Parametri
- Art. 7 - Locali ed aree tassabili
- Art. 8 - Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 - Computo delle superfici
- Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 11 - Riduzioni ed esenzioni
- Art. 12 - Classificazioni dei locali ed aree
- Art. 12bis - Coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa
- Art. 13 - Tassa giornaliera

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 14 - Denunce
- Art. 15 - Accertamento e controllo
- Art. 16 - Riscossione
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Funzionario responsabile
- Art. 19 - Sanzioni
- Art. 20 - Contenzioso

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 - Disposizioni transitorie
- Art. 22 - Abrogazioni
- Art. 23 - Legittimità del Regolamento
- Art. 24 - Norme di rinvio

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, e art. 20 D.L. n. 3 del 07/01/1995, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 1° gennaio 1994 è istituita nel Comune di Landiona tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo d'esercizio comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, applicando i coefficienti di cui all'art. 67 T.U. 22/12/1986 n. 917, per la determinazione delle quote d'ammortamento degli impianti e delle attrezzature; dal costo, così determinato, sono dedotte, percentualmente, in base al rapporto tra il costo di smaltimento rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2, terzo comma, dal D.P.R. 10/09/1982 n. 915, le entrate derivanti da recupero e riciclo sotto forma d'energia o materie prime secondarie.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

IL perimetro, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabilite dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta al 40%.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio, nella misura ridotta al 40%.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali, o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, ferma restando la riduzione di cui al comma 4.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occasione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in materia continuativa.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione delle superfici di cui sopra da non assoggettare a tributo, si individuano le seguenti categorie:

- a) Fonderie, autocarrozzerie, autofficine, elettrauto, laboratori di verniciatura e galvanotecnica:
non viene tassata la superficie su cui insiste la produzione; viene tassata per intero la superficie adibita ad uffici, servizi, magazzino, (qualora delle superfici siano poste nel locale dove viene svolta l'attività si considera tassabile una superficie pari al 10% dell'intera superficie adibita alla produzione/attività);
- b) Lavanderie e tintorie, laboratori fotografia:
non vengono tassate le superfici di lavorazione, viene tassata per intero la superficie adibita al rapporto con la clientela ed i locali di deposito, (qualora detti locali siano un tutt'uno con le superfici di lavorazione si considera tassabile una superficie pari al 70% dell'intera superficie);
- c) Studi di odontoiatria:
non viene tassato lo studio per la parte ove vengono svolte le prestazioni odontoiatriche; viene tassata per intero la superficie relativa a servizi, sala d'attesa, ufficio e magazzino.

La superficie tassabile non potrà comunque essere inferiore al 70 % dell'intera superficie utilizzata.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero gli accordi internazionali, riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune locali e le aree stesse.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti del precedente art. 3.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Ufficio comunale può richiedere, ai fini del controllo all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63 del D. Lgs. 507/93, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione locata occasionalmente, e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore, come previsto dall' articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio, ovvero in caso di emigrazione attestata dall'Ufficio Anagrafe.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree, per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e/o sottocategorie, sono deliberate dal Comune, entro il 31 ottobre, per l'applicazione nell'anno successivo; in caso di mancata deliberazione nel termine indicato, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 7

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, verande chiuse, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze, anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo, e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali, comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani principali (uffici, sale, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, aule, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) delle collettività in genere (asili, case di riposo ecc.) e delle scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, occupati da enti pubblici, associazioni o privati per i fini culturali, politici, sportivi e ricreativi a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, da enti ed associazioni di patronato, da Unità Socio Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4^a comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), stazioni, caserme, ecc.;
- tutti i vani principali accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (di uffici, depositi, magazzini, locali di esposizione, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree scoperte comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- qualsiasi altra area scoperta, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni.;

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2[^], del presente Regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura ed invecchiamento, silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che nei locali, con l'eccezione delle superfici utilizzate come servizi;
- c) unità immobiliari privi di mobili e suppellettili e non allacciate ad utenze (gas, acqua, luce);
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) le superfici di balconi e terrazze costituenti pertinenze di abitazioni private;
- f) le aree a verde.

Art. 9

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte indicate nel 1[^] comma dell'art. 3 sono computate nel limite del 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria base è ridotta:

- a) del 15% per le abitazioni di superficie superiore a mq. 100 con unico occupante;
 - b) del 25% salvo accertamento da parte del Comune, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) del 20% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e) del 15% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
- Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato

luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo articolo n. 19.

Art. 11

Riduzioni ed esenzioni

E' applicata una riduzione di tariffa del 15% per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi, comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali ed le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 mq, utilizzabile da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito, al di fuori dell'abitazione in oggetto, i requisiti di cui sopra devono essere attestati dal competente servizio socio assistenziale;
- d) i locali od aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione, ad Associazioni e/o Gruppi senza scopo di lucro.

La riduzione e le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Per la riduzione di cui al primo comma, la domanda debitamente documentata, deve essere vagliata dall'Ufficio Tecnico Comunale, per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio di nettezza urbana.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le esenzioni e riduzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12

Classificazione dei locali ed aree

I locali ed aree tassabili sono classificati nelle seguenti categorie:

1- Case, appartamenti, locali ad uso abitazione principale:

cucine, soggiorni, camere, sale, bagni, ingressi, corridoi, gabinetti, anticamere ripostigli.

a) Dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio:
rimesse, o autorimesse, magazzini, locali di deposito

b) Locali occupati adibiti ad abitazioni secondarie:
Ubicazione Via.....

2- Locali destinati ad uffici pubblici o privati, studi professionali e simili:

uffici pubblici o privati, commerciali, industriali e simili, studi professionali, istituti di credito e di assicurazione, studi fotografici, organizzazioni sindacali, politiche e partiti politici.

3- Locali destinati a negozi botteghe, insediamenti industriali:

a) negozi o botteghe ad uso commerciale o artigianale, pubbliche rimesse, depositi bagagli.

- b) aree destinate a banchi di vendita all'aperto, a distributori di carburante.
- c) stabilimenti industriali od opifici, per i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani (ai sensi dell'art. 4 lettera e) del D.P.R. 10/09/1982 n. 915).

4- Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinema, esercizi pubblici:

- a) circoli, sale convegno, teatri, cinema.
- b) trattori e ristoranti, osterie, bar, caffè.
- c) aree adibite a sale da ballo all'aperto.

5- Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, sale per biliardo e simili, aree adibite a campeggio, rimesse di roulotte.

A decorrere dal 1 gennaio 1996 la classificazione adottata è la seguente:

CATEGORIA A

- 1) Scuole materne, scuole, oratori, sedi di partiti, comunità religiose, uffici pubblici, sindacati, uffici staccati, U.S.S.L., caserme, stazioni, locali adibiti ad uffici pubblici, autorimesse, spedizionieri, distributori di carburanti, autolavaggio, cabine telefoniche.

CATEGORIA B

- 1) Negozi per il commercio di generi non alimentari, cicli, motocicli, commercio auto, circoli privati, commercio su area mercatale di prodotti non alimentari;
- 2) Commercio generi alimentari e laboratori artigianali alimentari, commercio su area mercatale di prodotti alimentari;
- 3) Commercio al minuto di frutta, verdura, fiori, prodotti ittici, supermercati;

CATEGORIA C

- 1) Ospedali, case di cura, case di riposo, mense sociali, cliniche;

CATEGORIA D

- 1) Stabilimenti industriali, laboratori, locali ed aree ad uso di produzione artigianale;

CATEGORIA E

- 1) Studi tecnici e professionali, ambulatori, autoscuole;

CATEGORIA F

- 1) Banche, assicurazioni, agenzie di viaggio, immobiliari e di pratiche automobilistiche, edicole;

CATEGORIA G

- 1) Locali da divertimento, sale da ballo, discoteche, sale per giochi, palestre, campi sportivi, cinema, teatri;

CATEGORIA H

- 1) Alberghi, pensioni, collegi;
- 2) Ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, osterie, caffè, fast food, self service;

CATEGORIA I

- 1) Aree scoperte di ogni tipo, escluse quelle comprese nelle categorie precedenti;

CATEGORIA L

- 1) Abitazioni con nuclei familiari composti da n. 1 occupante;
- 2) Abitazioni con nuclei familiari composti da n. 2 occupanti;
- 3) Abitazioni con nuclei familiari composti da n. 3 - 4 occupanti;
- 4) Abitazioni con nuclei familiari composti da oltre n. 4 occupanti;

Per quanto riguarda la categoria L” le tariffe verranno applicate in base alla situazione numerica familiare rilevata al 31 ottobre dell’anno precedente con eventuale rettifica in base alle dichiarazioni presentate entro il 20 gennaio ai sensi del successivo art. 14.

Art. 12bis

Coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa

Per la determinazione delle tariffe i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa suddivisi nelle categorie di cui all’articolo precedente sono i seguenti:

Classificazione dei locali		
CATEGORIE	Coefficiente	Coefficiente
	Quant. Kg/Mq	Qualitativo
A- Scuole materne, scuole, oratori, sede di partiti, comunità religiose, uffici pubblici, sindacati, uffici staccati, U.S.L., caserme, stazioni, locali adibiti ad uffici pubblici, autorimesse, spedizionieri, distributori di carburante, autolavaggio, cabine telefoniche.	3,81	1,3
B1 Negozi per il commercio di generi non alimentari, cicli, motocicli, commercio auto, circoli privati, commercio su area mercatale di prodotti non alimentari.	6,06	1,2
B2 Commercio generi alimentari e laboratori artigianali alimentari, commercio su area mercatale di prodotti alimentari.	16,5	1
B3 Commercio al minuto di frutta, verdura, fiori, prodotti ittici, supermercati.	34,83	1
C- Ospedali, case di cura, case di riposo, mense sociali, cliniche.	21,84	1,2
D- Stabilimenti industriali, laboratori, locali ed aree ad uso di produzione artigianale.	11,27	1,2

F- Banche, assicurazioni, agenzie di viaggio, immobiliari e di pratiche automobilistiche, edicole.	2,81	1,3
G- Locali di divertimento, sale da ballo, discoteche, sale per giochi, palestre, campi sportivi, cinema, teatri.	3,95	1
H1 Alberghi, pensioni, collegi.	2,57	1,1
H2 Ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, osterie, caffè, fast-food, self-service.	25,64	1
I- Aree scoperte di ogni tipo, escluse quelle comprese nelle categorie precedenti.	6,7	1
L1 Abitazioni con nuclei familiari composti da n. 1 occupanti.	5,51	1
L1 Abitazioni con nuclei familiari composti da n. 2 occupanti.	6,8	1
L1 Abitazioni con nuclei familiari composti da n. 3 - 4 occupanti.	8,14	1
L1 Abitazioni con nuclei familiari composti da oltre n. 4 occupanti.	8,65	1

Art. 13

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Landiona, la tassa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa giornaliera, rapportata a giorno, della tassa base annuale attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata del 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui al precedente articolo, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione ed a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, il cui modello di versamento è approvato con D.M. a norma del quarto comma dell'art. 50 D.Lgs. 507/93. Qualora l'uso temporaneo non sia soggetto a previa autorizzazione, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria comunale.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono esenti le occupazioni occasionali, o comunque di breve durata, dichiarate esenti dalla legge o dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14

Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o dell'abitazione principale ovvero dimorario nell'immobile a disposizione,

dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché delle loro ripartizioni interne, nonché della data d'inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche relative a locali e/o aree interessati alla tassa, gli Uffici Comunali sono tenuti ad invitare l'utente a presentare la denuncia nel termine previsto, fermo restando che l'omissione dell'invito non esime dall'obbligo di presentazione della denuncia.

Art. 15

Accertamento e controllo

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all' art. 5 comma 2 e 3 del presente Regolamento, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato, a norma del successivo art. 18, per l'organizzazione e la gestione del tributo, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori soprattassata ed altre penalità.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente e dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e/o altre concessioni;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevati nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 16

Riscossione

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 15 comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 18, in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare o consegnare all'Intendenza di Finanza a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a £ 1000 per difetto, se la frazione non è superiore a £ 500, o per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, riducibile a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93.

Art. 17

Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o condizione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, di cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 18

Funzionario responsabile

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, ove non esiste tale figura, responsabile è il Segretario Comunale.

Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 19

Sanzioni

Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti, qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

Per l'omessa, inesatta, o tardiva dichiarazione dei dati richiesti in denuncia, o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 4, comma 5, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendente di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 17 comma 1.

Art. 20

Contenzioso

Dal 1^a ottobre 1994, data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui ai decreti legislativi 31/12/1992, n. 545 e n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Piemonte, Sezione staccata di Vercelli.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste, in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1^a gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3, e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1^a gennaio 1996.

In sede di applicazione della nuova disciplina le denunce originarie o di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative e modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

Fino al 1^a gennaio 1996 sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali fino alla stessa data sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per i servizi di smaltimento di detti rifiuti eventualmente prestati, i titolari dei locali e delle aree sono tenuti a rimborsare i comuni nella misura corrispondente al costo effettivo sostenuto fino al 13 ottobre 1994.

Il termine per effettuare eventuale denuncia, limitatamente a tale periodo, è differito al 30 novembre 1994.

Entro il 20 gennaio devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 4, comma 5.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995, per l'applicazione dal 1^a gennaio 1996.

Art. 22

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 23

Legittimità del Regolamento

Il presente Regolamento, entro 30 giorni dall'esecutività, sarà trasmesso al Ministero delle Finanze che formula gli eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dal ricevimento; in caso di rilievi tardivi il comune non è obbligato ad adeguarvisi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti.

Art. 24

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni.

